

Comunale nell'ambito dei lavori della seduta, ovvero dei soggetti eventualmente intervenienti escussi cui grava l'obbligo giuridico di partecipazione ai lavori del Consiglio quale organo necessario o necessitato. Resta ferma l'acquisizione tramite "liberatoria" della autorizzazione alle riprese ed al connesso trattamento nei riguardi di coloro che non si trovino nelle condizioni descritte nella presente disposizione.

- 3.3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. In ogni caso non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, salvo che lo stesso non sia deducibile dall'evidenza esteriore, percepibile alla vista generica, (Cfr. Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.).
- 3.4. L'esercizio del diritto di accesso alle stenografie delle sedute consiliari è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto costituenti documento amministrativo.
- 3.5. Scaduti i termini di pubblicazione previsti, il Presidente del Consiglio può comunque concedere l'accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, su motivata richiesta.
- 3.6. Per quanto attiene alla eventuale pubblicazione delle riprese video-audio di qualsiasi natura realizzate dall'Ente, queste devono essere, su richiesta del dirigente responsabile e previo nulla osta del Dirigente Comunicazione-URP, pubblicate sul canale Web istituzionale.

4. Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

- 4.1. La strumentazione preposta alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico di norma non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale, salvo che per ragioni tecniche non sia necessario procedere a ripresa panoramica dell'ambiente, trattandosi in ogni caso di evento/assise pubblica e pertanto assoggettata alla disciplina analogamente applicabile per gli eventi della stessa natura (es. manifestazioni di piazza, eventi di piazza).
- 4.2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate, dandone atto a verbale ed indicando le ragioni della decisione.
- 4.3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Marino è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
- 4.4. Sono altresì individuati dal Segretario Generale per il trattamento delle riprese, i dipendenti di idonea qualifica tecnica, presenti nell'organico dell'Ente di intesa con il Dirigente assegnatario della risorsa umana, nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione;
- 4.5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti, assumendo in tal senso la veste di pubblico ufficiale ai fini indicati dalla legge, ovvero di incaricato di pubblico servizio.
- 4.6. Le riprese consiliari potranno essere visionate in diretta/differita streaming. Le registrazioni dei lavori saranno disponibili per un arco di tempo non superiore a quello previsto dalle finalità per le quali sono trattate: gli eventuali supporti informatici, con i relativi contenuti, saranno conservati con le modalità previste dall'art. 5 lettera b del GDPR e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs n. 235/2010 e s.m.i.).
- 4.7. Il Presidente del Consiglio Comunale predispone la diffusione, eventualmente anche in diretta, ovvero differita, delle sedute, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

5. Esercizio del diritto di cronaca

- 5.1. La diffusione delle immagini (foto e video) e delle riprese, anche esclusivamente in formato audio, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'art. 136 del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 (cfr. 85 del Regolamento UE) e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio, con riferimento a quanto non dallo stesso espressamente disciplinato.
- 5.2. Evitando di arrecare disturbo, ovvero di interferire in alcun modo con i lavori consiliari, al giornalista è consentito effettuare commenti di cronaca durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente. Ove tale attività sia comunque ritenuta interferente per il modo in cui viene esercitata, il Presidente del Consiglio Comunale, su segnalazione di uno o più dei membri dell'Assemblea, valutata la fondatezza della segnalazione, può provvedere, con proprio provvedimento, ad allontanare il soggetto segnalato, ovvero ad invitarlo a diverso posizionamento consentendo la prosecuzione dell'attività di cronaca con le modalità più idonee a contemperare tali esigenze con quelle di svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
- 5.3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari (Cfr. Legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato").

6. Modalità e soggetti autorizzati alle riprese

- 6.1. Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi dell'articolo precedente, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico, o opportunamente individuati, da soggetti preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comunale e individuati da apposito tesserino di riconoscimento.
- 6.2. I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio, nei termini indicati, le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento. Mediante tale dichiarazione, il Direttore Responsabile, si assume direttamente la responsabilità dell'operato del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto nell'apposito albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distortiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
- 6.3. Durante le riprese non è consentito l'utilizzo di fari illuminanti.
- 6.4. La Presidenza del Consiglio garantisce ai giornalisti accreditati le condizioni per svolgere il proprio lavoro in spirito di collaborazione e fornendo un adeguato sostegno tecnico logistico, commisurato alle disponibilità dell'Ente.

7. Interviste

- 7.1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, o in uno spazio appositamente individuato, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

8. Norma di rinvio

- 8.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

9. Entrata in vigore

- 9.1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.
- 9.2. Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art.9, comma 3, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.